

Sent. n. 42/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 77713 del registro di segreteria  
proposto da XX (C.F.

omissis), nato a omissis il omissis e ivi residente

alla Via omissis; YY (C.F.

omissis), nato a omissis in data omissis e

ivi residente alla Via omissis; ZZ

(C.F. omissis), nato a omissis il omissis e ivi

residente alla Via omissis e KK (C.F.

omissis), nato a omissis il omissis e residente in

omissis alla Via omissis tutti elettivamente

domiciliati in 00197 Roma al Piazzale Don Minzoni n. 9 presso

lo studio dell'Avv. Antonino GALLETTI (C.F.

GLLNNN70S23H501E) che li rappresenta e difende giusta

procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito

l'indirizzo di posta elettronica certificata:

antoninogalletti@ordineavvocatiroma.org e l'utenza telefax:

063222915;

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciriaco De Mita, 21.

Visto il decreto presidenziale n. 230 del 23.02.2023 di

riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Assenti le parti all'udienza del 25 gennaio 2024.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti insorgono avverso i

provvedimenti dell'INPS di conferimento e liquidazione del

trattamento pensionistico (atto n. RM032019907123 relativo al

trattamento pensionistico liquidato in favore del sig. XX,

sub. doc. 1 ricorso; atto n. RM103201901376

relativo al trattamento pensionistico liquidato in favore del sig.

KK, sub. doc. 2 ricorso; atto n. VT1032019000091,

relativo al trattamento pensionistico liquidato in favore del sig.

YY, sub. doc. 3 ricorso; atto n. VT1032019000126,

relativo al trattamento pensionistico liquidato in favore del sig.

ZZ, sub. doc. 4 ricorso), invocando il proprio

diritto alla riliquidazione dello stesso con applicazione

dell'aliquota pensionabile del 44% totale, per effetto

dell'applicazione dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973).

2. All'esito dell'udienza di trattazione del 13.07.2022, questo Giudice (nella persona del Cons. Beatrice Meniconi), assente in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza da parte del ricorrente, con ordinanza n. 167/2022 ha disposto il rinvio del giudizio alla successiva udienza del 8.11.2022 onerando, la medesima parte ricorrente, al deposito delle prove di notifica nel termine di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

3. La richiamata ordinanza è rimasta inadempita e permane in atti assente la prova dell'intervenuta notifica del ricorso e del DFU all'INPS.

4. Con atto depositato in data 09.01.2024 le parti ricorrenti hanno formulato espressa rinuncia agli atti.

4. L'INPS, non avendo ricevuto la notifica di rito, non si è costituito.

5. Nel corso dell'udienza pubblica del 25 gennaio 2024 nessuno è comparso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non risulta in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente da parte del ricorrente, pur ritualmente destinatario del provvedimento di fissazione di udienza comunicato a cura della Segreteria al domicilio digitale indicato in ricorso in data del 13.04.2022.

Risulta, al contempo, prodotto formale atto di rinuncia agli atti

del giudizio a riprova dell'intenzione delle parti ricorrente di non coltivare e dare ulteriore impulso alla prosecuzione del giudizio.

Atteso quanto sopra, deve essere dichiarata l'estinzione immediata del processo.

I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale). Nel caso di specie, peraltro, la successiva dichiarazione espressa delle parti ricorrenti impone l'immediato provvedimento estintivo.

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.